

BANCA DELLE ORE

LA DIREZIONE AZIENDALE E LE R.S.U./OO.SS. RAPPRESENTATIVE DELLA
AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO


Richiamato quanto in precedenza convenuto sull'argomento e l'intesa di demandare ad apposito gruppo paritetico la definizione di una proposta finale di regolamentazione della Banca delle ore;

Acquisite le osservazioni delle RSU/OO.SS. ed in particolare la richiesta di meglio chiarire il contenuto delle "differenze da turno" da compensare a fine anno, nonché dell'art. 7 del documento rassegnato dal gruppo di lavoro;

CONVENGONO

- 1) di prendere atto della proposta finale di regolamentazione formulata dal gruppo di lavoro paritetico come da documento allegato;
- 2) di condividere la necessità di approfondire le questioni relative alla differenza da turno e dai contenuti dell'art. 7 del documento rassegnato dal gruppo paritetico; a tal fine le RSU e le OO.SS. rappresentative si impegnano a comunicare alla direzione aziendale le proposte di modifica di tale documento entro il 31 agosto p.v.
- 3) di precisare che l'applicazione della nuova regolamentazione è subordinata alla definizione delle questioni di cui al precedente punto 2) e che è ipotizzabile prevedere l'avvio in via sperimentale dal 01/01/2016, presso le seguenti strutture, precisando che la stessa cesserà al 31/12/2016 ove non intervenga entro tale data diverso accordo:
 - Unità Assistenziale Cardiochirurgia
 - USSD Terapia intensiva pediatrica
 - Laboratorio Analisi
 - USC Politiche e gestione del personale
- 4) di precisare altresì che sull'andamento della sperimentazione e sugli eventuali correttivi da apportare al sistema sarà effettuata una verifica dopo il primo quadrimestre di applicazione.

Per la Direzione Aziendale









Per le RSU/OO.SS.





COORDINATORE RSU Am Bafi

F.P. CGIL 

NURSINGOP 

NURSIND 

Bergamo, 16 luglio 2015



Regolamento per l'applicazione dell'istituto della Banca delle ore A.O. Papa Giovanni XXIII

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina all'interno dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII l'istituto della "Banca delle ore", in applicazione dell'art. 40 del CCNL integrativo del CCNL Comparto Sanità 98/01. L'attivazione di questo istituto contrattuale è diretta a dare ai dipendenti la possibilità di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario in modo retribuito o come permessi compensativi.

Art. 2 Dipendenti legittimati a fruire della banca delle ore

Sono legittimati a fruire della banca delle ore i dipendenti del comparto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato (per questi ultimi, i termini per il recupero non potranno andare oltre la scadenza del contratto).

Sono legittimati a fruire della banca delle ore anche i dipendenti part time.

Non possono fruire dell'istituto i titolari di incarico di posizione organizzativa.

Art. 3 Adesione alla banca delle ore

L'adesione alla banca delle ore da parte di dipendenti legittimati a fruire dell'istituto è volontaria.

L'adesione all'istituto della "banca delle ore" non determina alcuna penalizzazione nei confronti dei dipendenti optanti in quanto, preliminarmente, all'atto dell'ingresso delle ore nel contatore "banca delle ore" viene erogata sullo stipendio la maggiorazione economica al fine di ridurre l'ora ad "orario ordinario". In caso di successivo recupero il dipendente pertanto utilizzerà "ore ordinarie" mentre in caso di mancato recupero il dipendente percepirà la liquidazione delle ore "ordinarie" non fruite.

Pertanto, la sommatoria: liquidazione valore economico della maggiorazione + liquidazione valore economico dell'ora ordinaria sarà uguale al valore economico complessivo dell'ora straordinaria.

L'adesione deve essere comunicata al servizio amministrativo della struttura di riferimento entro i termini fissati dall'Azienda, attraverso apposito modulo predisposto dall'USC Politiche e gestione del personale, reso noto ai lavoratori mediante avviso.

Per ragioni tecniche, connesse alla gestione contabile e organizzativa dell'istituto, l'adesione presentata dal dipendente ha validità annuale, con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo a quello dell'adesione e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Il dipendente ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare la propria adesione segnalandola al servizio amministrativo della struttura di riferimento; la stessa decorre dall'anno successivo.

Per i neoassunti l'eventuale adesione alla banca delle ore dovrà essere effettuata al momento dell'assunzione ed ha effetto dalla data dell'adesione.

Art. 4 Lavoro straordinario/supplementare

Ai sensi delle vigenti norme contrattuali, il lavoro straordinario:

- non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
- ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente¹ autorizzato dal dirigente responsabile;

¹ Si richiamano a tal proposito alcune pronunce giurisprudenziali:

Consiglio di Stato – sentenza n. 1445/2005: "Anche se nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare ... la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni, tuttavia deve ritenersi che la predetta autorizzazione possa intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio";

- non può superare i limiti individuali indicati dalle norme contrattuali:

- a) n. 180 ore/anno per il personale a tempo pieno, elevate a n. 250 ore/anno per operatori coinvolti nella Pronta disponibilità e/o in relazione a esigenze particolari ed eccezionali (art. 34 CCNL 07/04/1999);
- b) n. 20 ore/anno per il personale Part Time, elevate a n. 122/anno per operatori coinvolti nella P.D..

Il rispetto dei limiti individuali contrattuali costituisce obiettivo da perseguire mediante reciproco impegno delle parti. A tale scopo le eccedenze orarie oltre tali limiti, rilevate a fine anno, saranno oggetto di valutazione e confronto per l'individuazione degli opportuni correttivi.

Art. 5 Gestione del lavoro straordinario/supplementare all'interno della banca delle ore

Le ore di lavoro straordinario o supplementare debitamente autorizzate nei limiti sopra richiamati confluiscono nel conto ore individuale del dipendente.

Le ore confluite nel conto ore possono essere a richiesta del dipendente:

- A) recuperate attraverso riposi compensativi;
- B) liquidate.

Sulle ore confluite sono corrisposte (indipendentemente dal fatto che il dipendente abbia optato per il recupero ovvero la liquidazione) le maggiorazioni previste dalle norme contrattuali.

Le maggiorazioni sono poste in liquidazione di regola nel bimestre successivo all'effettuazione della prestazione.

A) Recupero del lavoro straordinario attraverso riposi compensativi

Il recupero del lavoro straordinario può essere ad ore oppure a giornata intera.

I riposi compensativi possono essere richiesti dal dipendente al responsabile del servizio, al fine della relativa autorizzazione, con congruo anticipo. Il responsabile del servizio può autorizzare tali riposi tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero di lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dei recuperi ore, siano essi optanti per la banca delle ore che non optanti. A seguito di eventuale verifica di impossibilità reiterata al recupero, sarà necessario effettuare un'analisi del fabbisogno di personale (assunzioni) e dell'organizzazione del lavoro.

La programmazione dei riposi deve avvenire nel rispetto dell'obiettivo primario di esaurire al più presto, e comunque entro i termini contrattualmente previsti, gli arretrati di ferie relative all'anno in corso e agli anni precedenti.

In caso di presenza solamente di ferie relative all'anno in corso, sarà cura dei responsabili temperare le esigenze di fruizione dei recuperi con la programmazione della fruizione delle ferie in modo da non originare eccessi di giacenze di ferie arretrate.

B) Liquidazione del lavoro straordinario

La liquidazione delle ore di lavoro straordinario, già depurate delle eventuali maggiorazioni, avviene semestralmente nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno con richiesta presentata all'USC Politiche e gestione del personale, previa autorizzazione del responsabile del servizio.

La liquidazione del lavoro straordinario è subordinata alla capienza del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all'art. 7 del CCNL 31/07/2009.

Le ore non liquidate o non recuperate entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, qualora rientranti nei limiti dei tetti individuali e nell'ambito delle disponibilità del fondo contrattuale, saranno automaticamente liquidate.

Consiglio di Stato – sentenza n. 4702/2007: "Anche se deve ammettersi la possibilità che l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario sia adottata in un momento successivo alla prestazione, è tuttavia necessario che l'Amministrazione proceda alla verifica dei presupposti di inderogabile necessità che richiedono la prestazione straordinaria".

Art. 6 Modalità di rilevazione presenze

Il sistema di rilevazione delle presenze distingue le ore in:

- a) **Causalizzate:** per lo svolgimento delle attività aggiuntive (libera professione, area a pagamento, progetti specifici, sperimentazioni, ecc.) accantonate in attesa di liquidazione;
- b) **Lavoro straordinario:** (eccedenze autorizzate e P.D. non liquidata);
- c) **Differenze da turno:** differenza tra orario programmato (lavorato o con giustificativo di assenza) e l'orario teorico (bilancio ore dai turni di servizio, festività infrasettimanali, formazione e aggiornamento, riunioni di reparto, cambio divisa, docenza in orario di servizio, attività varie).

E' considerato **lavoro straordinario/supplementare** la somma algebrica tra l'eccedenza, il difetto e la pronta disponibilità (nel caso di opzione per il recupero delle ore effettuate in P.D.) esclusa la "differenza da turno".

I positivi del mese (ore straordinarie) saranno inseriti in banca delle ore o recuperati/pagati (per chi non aderisce alla banca delle ore).

L'eventuale saldo negativo del mese è compensato ricorrendo alla situazione ore al 31 Dicembre dell'anno precedente.

La **differenza da turno** viene gestita separatamente, verificata e compensata a fine anno, previa valutazioni e compensazioni quadrimestrali secondo le seguenti modalità:

- se a fine anno la differenza da turno è positiva verrà travasata nella banca delle ore fino a concorrenza dei limiti massimi previa compensazione con eventuali negativi degli anni precedenti e /o dell'anno in corso. Nel caso in cui residuino ulteriori ore derivanti da differenze da turno, le stesse saranno pianificate a recupero.

- se a fine anno la differenza da turno è negativa verrà compensata con eventuali positivi degli anni precedenti e poi dell'anno in corso. Gli eventuali residui negativi saranno soggetti a pianificazione a reintegro.

Art. 7 Disciplina per i dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore

Quanto previsto in materia di lavoro straordinario (art. 4) e circa le modalità di rilevazione delle presenze (art.6) trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che non aderiscono alla banca delle ore.

Le ore straordinarie vanno a compensare prioritariamente eventuali negativi degli anni precedenti e successivamente dell'anno in corso. L'eventuale ulteriore credito entrerà nel relativo contatore "contatore straordinari".

Le ore di lavoro straordinario/supplementare debitamente autorizzate dal responsabile possono essere a richiesta del dipendente:

- recuperate attraverso riposi compensativi ad ore o a giornata intera, con le modalità previsto dal p.to A) dell'art. 5, entro la fine dell'anno di competenza o nei 12 mesi successivi. Oltre tale termine le ore saranno liquidate in via automatica previa disponibilità del fondo e nel rispetto dei tetti contrattuali. In caso di recupero non compete la maggiorazione dell'ora straordinaria.

o in alternativa

-liquidate con le stesse cadenze e nei limiti contrattuali di chi ha aderito alla banca delle ore.

Il Gruppo paritetico di lavoro

Dr. Santo Radici

Sig. Angelo Invernici

Sig. Andrea Pavesi/dr.ssa Laura Facchinetti

Sig. Antonio Daminelli

Sig.ra Anna Baggi

Sig. Daniel Abraha

Sig. Mauro Moscheni

Sig. Gilberto Savoldi

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'ad3'.